

Pubblicato il 02/05/2024

Sent. n. 965/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 512 del 2024, proposto da: [omissis], in proprio e quale titolare dell'omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Armenante, Alessandra Galdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1. del provvedimento, prot. n. [omissis], con cui il Dirigente del V Settore-Sportello unico attività produttive del Comune di Cava de' Tirreni, relativamente all'immobile di proprietà del ricorrente, ha disposto la "... inibizione e chiusura di qualsiasi attività all'interno della consistenza immobiliare abusiva ubicata in Via [omissis] a decorrere dal [omissis]";

2. del medesimo provvedimento nella parte in cui (pag. 2) ha rigettato l'istanza di accesso ai documenti;

3. di ogni atto presupposto e connesso, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. [omissis], nonché per l'accertamento, ex art. 116 c.p.a., del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti oggetto del procedimento in esame, con conseguente ordine alla PA di esibizione, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patienti in ragione dell'illegittimo operato della P.A.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Premesso che

Il ricorrente in epigrafe è proprietario di un immobile sito in Cava dei Tirreni, destinato all'esercizio di attività di riparazione e manutenzione di impianti elettrici per autoveicoli (in virtù di apposita autorizzazione amministrativa, datata [omissis]);

con la relazione tecnica di accertamento edilizio (prot. n. [omissis]) eseguito presso l'immobile l'Ufficio repressione accertava che: "All'atto del sopralluogo, si è riscontrato che in merito alle opere oggetto dell'istanza di condono prot. n. [omissis] ai sensi della legge 47/85, esse risultano completamente stravolte per forma, per superficie che per volume, di fatto sono rimaste in essere solo parte delle murature perimetrali esistenti in particolare sul lato sud (di altezza e lunghezza superiore rispetto a quanto graficizzato nell'istanza di condono citata), sul lato Ovest (difforme a quanto richiesto nell'istanza di condono in quanto dovrebbe essere interamente controterra, priva di aperture e con unica altezza pari a 3,27 mt. contrariamente a quanto rilevato durante le fasi di accertamento. Per i restanti manufatti in sito contestati con ordinanze di demolizione rg. n. [omissis] e rg. n. [omissis] emesse rispettivamente a carico dei signori [omissis] risultano tuttora insistenti in sito all'atto del sopralluogo e pertanto le 4 predette ordinanze di demolizione si ritengono non ottemperate";

con nota prot. n. [omissis], al ricorrente veniva comunicato l'avvio del procedimento teso all'inibizione e chiusura dell'attività all'interno del suinducato immobile;

con nota del 20 febbraio 2024, il ricorrente in epigrafe esplicitava controdeduzioni nelle quali rappresentava che: "... mancano i presupposti per disporre la chiusura dell'attività artigianale, stante il possesso, ad oggi, di una valida ed efficace autorizzazione non oggetto di revoca o di decadenza; l'eventuale inibizione dell'attività imporrebbe, preliminarmente la rimozione del titolo abilitativo, illo tempore rilasciato, a valle di un autonomo e distinto procedimento, mai avviato né definito da parte di codesta Amministrazione; l'autorizzazione rilasciata allo scrivente, in data 06 giugno 1996, non contempla, quale presupposto per la chiusura dell'attività e sinanche per la revoca della stessa, la sopravvenuta adozione di un provvedimento repressivo degli abusi edilizi accertati nel locale all'uopo utilizzato; alla data del rilascio della predetta autorizzazione non vigeva la disciplina commerciale richiamata a presupposto dell'indirizzo giurisprudenziale citato nella comunicazione di avvio del procedimento, ovvero il d. lgs. n. 114 del 1998; come è noto a codesta Amministrazione, solo a seguito del predetto decreto legislativo, il profilo urbanistico edilizio è diventato presupposto dell'attività commerciale da svolgersi. Nel caso che ci occupa, l'autorizzazione è antecedente all'entrata in vigore della citata legislazione di settore (che, in base al generale principio del tempus regit actum, non può trovare applicazione); il provvedimento inibitorio, per come preannunciato, si rileverebbe illogico e sproporzionato, in quanto non sembra tener conto della dirimente circostanza, che l'immobile è solo parzialmente abusivo. Infine, si precisa che il mancato completamento dei lavori di ripristino è stato impedito dalla difficoltà di reperire altri locali idonei in cui trasferire l'attività, evitando una sua prolungata cessazione, con irreversibili danni sul piano aziendale e occupazionale (considerate le cinque maestranze regolarmente impiegate)";

con provvedimento, prot. n. [omissis], si disponeva l'inibizione e la chiusura di qualsiasi attività all'interno della consistenza immobiliare abusiva, a decorrere dal 4 aprile 2024";

avverso l'atto de quo insorge il ricorrente in epigrafe, chiedendo, oltre all'annullamento dello stesso, l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti oggetto del procedimento con conseguente ordine alla P.A. intimata di esibizione, nonché il risarcimento dei danni patiti e patienti;

il gravame, ritualmente notificato e depositato, è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso e così di seguito sintetizzate:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 114 DEL 1998, T.U. EDILIZIA, ARTT. 3-10 N. 241 DEL 1990 – SVIAMENTO DI POTERE – MANCANZA DEL PRESUPPOSTO.

La parte ricorrente deduce che la mancata conformità urbanistica dell'immobile non può da sola incidere sull'esercizio dell'attività, laddove questa sia già avviata sulla base di un titolo abilitativo valido ed efficace.

2. INCOMPETENZA – VIOLAZIONE ART. 107 TUEL.

Secondo la prospettazione attorea, il provvedimento gravato, assumendo connotazioni squisitamente urbanistico-edilizie, doveva essere adottato dal Dirigente del II Settore (titolare del Servizio "SUE-

Ufficio di Piano-Condono-Repressione”) e non invece, com’è stato, dal Dirigente del V Settore (competente per il Servizio “SUAP-PNRR-Turismo”).

3.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. N. 114 DEL 1998- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM- DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La parte ricorrente eccepisce la non corretta applicazione del d.lgs. n. 114 del 1998 al caso di specie, essendo tale normativa intervenuta successivamente all’avvio dell’attività in esame ed al rilascio dei relativi titoli autorizzatori. Lamenta, comunque, il contrasto tra la motivazione posta a suffragio del provvedimento impugnato ed il paradigma normativo invocato dall’Amministrazione.

4.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’.

Il ricorrente rappresenta l’insussistenza dei presupposti per l’inibizione totale e radicale dell’attività, tenuto conto della circostanza che l’immobile è abusivo solo in parte.

5.VIOLAZIONE ARTT. 10 e 22 E SS- L. N. 241/1990 E DEL d.PR N. 184 DEL 2006. ILLOGICITA’ E TRAVISAMENTO.

A detta del ricorrente, il diniego sull’istanza di accesso agli atti ai fini partecipativi è irragionevolmente ed illogicamente motivato con l’assunto secondo cui la documentazione richiesta in ostensione sarebbe già nella disponibilità della parte. Tuttavia, attesa la mancanza di ragioni giustificative di tale supposizione, è opportuna la condanna della P.A. all’esibizione della richiesta documentazione;

resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame; nell’udienza camerale del 30 aprile 2024, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che

Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è manifestamente infondato;

si controverte della legittimità o meno dell’impugnato provvedimento inibitorio;

ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento de quo si appalesa legittimo, in ragione della sua natura di atto dovuto;

vanno, pertanto, disattese, in quanto prive di pregio, tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate;

si reputano invece condivisibili le deduzioni della parte resistente;

l’atto inibitorio, oggetto del presente gravame, è legittimo;

la chiusura dell’attività svolta in locali abusivi costituisce, infatti, espressione di un potere sanzionatorio vincolato, consequenziale all’accertata illegalità degli immobili;

la sostanziale abusività dello stato dei luoghi risulta evidentemente cristallizzata sia nelle ordinanze dirigenziali di ripristino dello stato dei luoghi n. 28 del 21/01/2015; sia nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 3181/2016 e n. 384/2020, rese a definizione dei contenziosi promossi dai suindicati proprietari e responsabili degli abusi, che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti reiettivi e repressivi;

ne discende l’inevitabile doverosità dell’atto inibitorio impugnato;

peraltro, la giurisprudenza rimarca che la regolarità urbanistico-edilizia dei locali rappresenta una delle condizioni cui la legge subordina l’esercizio dell’attività di somministrazione; in sua mancanza, il ritiro dell’autorizzazione commerciale già rilasciata e, in ogni caso, la chiusura dell’esercizio costituiscono iniziative doverose da parte degli organi amministrativi preposti al controllo, senza alcun margine per valutazioni di stampo discrezionale (TAR Toscana, 9.12.2021, n. 1642);

e tanto basta al Collegio;

stante la complessità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

Laura Zoppo, Referendario

L'ESTENSORE

Gaetana Marena

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO